



COMUNE di DOSOLO
(Provincia di Mantova)

**Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione delle
Partecipazioni detenute al 31/12/2023
(articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016)**

I – Introduzione generale

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria.

Il comma 2 dell'art. 20 del TUSP impone l'adozione del suddetto piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora, in sede di analisi di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni rilevino:

1) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, rubricato "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale recita testualmente: "Comma 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Comma 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte delle società del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Comma 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Comma 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di

enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Comma 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. Comma 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. Comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. Comma 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. Comma 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. Comma 9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli”;

- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017- 2021);
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

L'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, inserito dalla Legge n. 145/2018, recita testualmente: “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”, ossia alle società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del

regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

L'art. 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 26/09/2017 veniva approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, costituente aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015, ai sensi dei commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014.

L'art. 24 del TUSP testualmente recita:

- al comma 4: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del TUSP, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1";
- al comma 5: "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";
- al comma 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- al comma 5-ter: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

L'art. 20, comma 3, del TUSP, stabilisce che le amministrazioni debbono adottare entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 20, da trasmettere con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rendere disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con deliberazione n. 240/2023, ha precisato che:

- il piano di razionalizzazione deve fornire le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate anche mediante consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio;
- anche se il piano di razionalizzazione riguarda le società, ai fini dell'analisi occorre considerare tutti gli organismi, costituiti con diversa forma giuridica, attraverso i quali l'ente raggiunge i propri fini istituzionali;

Si evidenzia che:

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procedesse a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2018 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione consiliare n. 43;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" dell'anno 2019 è stato approvato in data 28/12/2019 con deliberazione consiliare n. 44;

Revisione ordinaria delle società, degli organismi e degli enti partecipati

- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” dell'anno 2020 è stato approvato in data 22/12/2020 con deliberazione consiliare n. 27;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” dell'anno 2021 è stato approvato in data 20/12/2021 con deliberazione consiliare n. 38;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” dell'anno 2022 è stato approvato in data 20/12/2022 con deliberazione consiliare n. 41.
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” dell'anno 2023 è stato approvato in data 20/12/2023 con deliberazione consiliare n. 28.

II – Le partecipazioni detenute dal Comune di Dosolo alla data del 31/12/2023

Il Comune di Dosolo, alla data del 31/12/2023, deteneva le seguenti partecipazioni:

N. ORDINE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
2	Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”	91010010204	8,58%
3	Consorzio CEV	03274810237	0,1175%
4	GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%
5	GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l.	02714120207	0,9950%
6	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
7	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

III – Revisione ordinaria

1. Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, dello 0,4563%. L'attività svolta dalla società consiste nella gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 35, comma 9, della legge n. 448/2001, il quale aveva imposto la separazione della gestione degli impianti e delle reti da quella concernente il trasporto pubblico locale in senso stretto, nell'anno 2002 i soci di APAM S.p.A., proprietaria di impianti e immobili, decidevano di mantenere attiva la stessa e di costituire la partecipata Apam Esercizio s.r.l. (ora S.p.A.), mediante il conferimento dell'attività gestionale - operativa e del personale dipendente aziendale. I rapporti tra Apam S.p.A. ed Apam Esercizio S.p.A. sono regolati da apposito contratto di locazione degli immobili di Via dei Toscani, n. 3/C, a Mantova, i quali sono utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di area urbana ed interurbano. Apam Esercizio S.p.A. svolge il servizio di trasporto pubblico principalmente nel territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione di contratti di servizio sottoscritti con i suddetti Enti, a seguito di procedure di gara pubbliche. La titolarità di tali contratti è stata trasferita dall'anno 2016 all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Cremona e Mantova, con successive proroghe degli stessi contratti fino al 2024.

Apam S.p.A. risulta, pertanto, essere strumentale ad Apam Esercizio S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale.

In data 26/06/2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Apam S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, con giusta delibera, ha apportato delle modifiche allo statuto societario, ed a seguito di tale adeguamento l'Assemblea ordinaria ha deciso di nominare, quale organo amministrativo, un amministratore unico, il quale ha sostituito il consiglio di amministrazione, precedentemente in carica, composto da tre componenti. Il personale di Apam S.p.A. è stato trasferito alla società operativa Apam Esercizio S.p.A.; Apam S.p.A. ha quindi sottoscritto un contratto di servizio con Apam Esercizio S.p.A. per potersi avvalere del personale di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, direzionali e di staff. Finalità delle suddette operazioni è stato il contenimento dei costi.

Il fatturato medio del triennio 2021/2023 è inferiore al milione di euro. Ma Apam S.p.A. detiene il 54,98% del capitale sociale di Apam Esercizio S.p.A.; ed il consolidamento dei dati contabili delle due società ha registrato nel triennio 2021/2023 un valore della produzione annuo medio consolidato largamente superiore al milione di euro.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Apam S.p.A.

2. Azienda Speciale Consortile "Oglio Po".

Il Comune di Dosolo detiene nell'ente strumentale una partecipazione diretta, non di controllo, del 8,58%. L'attività svolta dall'azienda speciale consiste nella gestione del servizio sociale svolto nei Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana.

Tra i servizi di interesse generale rientrano i servizi sociali d'interesse generale, ossia i servizi che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili e si fondano sui principi di solidarietà e accesso paritario. Possono essere di natura sia economica che non economica. Ne sono esempi i sistemi previdenziali, i servizi per l'occupazione e l'edilizia sociale. Inoltre, l'erogazione dei servizi sociali rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente.

L'attività svolta dall'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" non è analoga o simile ad attività svolte da società o da enti strumentali partecipati.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Azienda Speciale Consortile "Oglio Po".

3. Consorzio CEV.

Il Comune di Dosolo detiene nell'ente strumentale una partecipazione diretta, non di controllo, del 0,1175%. L'attività svolta dal Consorzio consiste nel prestare assistenza agli associati nel campo dell'energia, del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

Il Consorzio CEV fornisce supporto rispetto all'affidamento dei servizi di erogazione di energia elettrica e gas negli immobili di proprietà comunale, tra cui gli edifici scolastici, gli uffici comunali, la biblioteca comunale, e rispetto all'affidamento del servizio di erogazione di energia elettrica con riguardo alla pubblica illuminazione. Garantire il funzionamento degli immobili comunali, nonché la pubblica illuminazione rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente.

Consorzio CEV ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, ma trattasi di ente strumentale e non di società. Il piano di razionalizzazione previsto dal TUSP riguarda infatti le società. Inoltre, Consorzio CEV non svolge attività analoghe o simili a quelle di società, organismi o enti strumentali partecipati dal Comune di Dosolo.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Consorzio CEV.

4. GAL Terre del Po s.c.a.r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/09/2016 il Comune di Dosolo ha approvato l'adesione alla società consortile GAL Terre del Po, quale società senza fini di lucro, costituita con lo scopo di gestire i fondi europei del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, e ss.mm.ii.

Il Comune di Dosolo detiene una partecipazione diretta, non di controllo, nella società dello 0,7042%.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/11/2023 è stata approvata l'adesione a Gal Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l., costituito il 17/11/2023.

Gal Terre del Po s.c.a.r.l., come riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/11/2023, non intraprenderà nessuna nuova iniziativa, ma procederà esclusivamente a terminare le operazioni di rendicontazione dei progetti seguiti; concluse le quali saranno avviate le operazioni di messa in liquidazione volontaria della società.

Esito della ricognizione: liquidazione della società GAL Terre del Po s.c.a.r.l.

5. GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/11/2023 il Comune di Dosolo ha approvato l'adesione alla società consortile GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l., quale società senza fini di lucro, costituita con lo scopo di gestire i fondi europei del Piano di Sviluppo Locale 2023/2027 e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, e ss.mm.ii.

In data 17/11/2023 è stata costituita GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l.

Il Comune di Dosolo detiene una partecipazione diretta, non di controllo, nella società dello 0,9950%.

Le attività svolte da GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l. sono ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La società ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, ma gli amministratori non percepiscono alcun compenso. Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2021/2023. Tuttavia, risulta possibile mantenere la partecipazione in quanto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 del TUSP medesimo non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del TUSP, tra le quali rientra Gal Terre del Po s.c.a.r.l.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in GAL Terre del Po 2.0 s.c.a.r.l.

6. S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, dello 0,8495%.

L'attività svolta dalla società è la gestione post-operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. La gestione c.d. post-operativa di questi siti è imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, e costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti. Tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi. In tale ambito è ricompresa l'attività svolta da Siem S.p.A. Pertanto Siem S.p.a. svolge un servizio di interesse generale, nonché un servizio necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Con delibera di consiglio comunale n. 7 del 06/04/2024 è stato fornito indirizzo programmatico in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, tra i vari punti, è stata indicata la volontà di elaborare un progetto di fusione per incorporazione di SIEM S.p.A. in TEA S.p.A., ai sensi dell'art. 2501, e s.s., del codice civile. Tale progetto dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 2501-ter entro il 30/06/2025.

Esito della ricognizione: fusione di S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A. per incorporazione in TEA S.p.A.

7. Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.

Il Comune di Dosolo detiene nella società una partecipazione diretta, non di controllo, dello 0,0021%. La società svolge l'attività di gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate.

Tea S.p.A. e le società del gruppo di cui la stessa è capogruppo gestiscono servizi di interesse generale, quali appunto servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali.

Nel gruppo Tea S.p.A. rientra Tea Acque S.r.l. (ora Aqa S.r.l.), che l'AATO di Mantova ha individuato quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015.

Tutte le condizioni per il mantenimento della partecipazione previste dall'art. 20 del TUSP risultano rispettate.

Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione detenuta in Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.

IV - Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2023.

In ordine al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2023, che prevedeva lo scioglimento della partecipata GISI s.p.a. in liquidazione, al termine della procedura di liquidazione, si precisa che la procedura di liquidazione si è conclusa nell'anno 2023 e lo scioglimento della società è avvenuto in data 21/12/2023. Pertanto il predetto Piano è stato attuato.

Dosolo, lì 14/12/2024.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Furattini
(documento sottoscritto digitalmente)